



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 – 20 FEBBRAIO 2025

Riunione del 19.02.2025

37.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig. *..omissis..*

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- *..omissis.., per aver assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti del compagno di squadra ..omissis.. e di parte dello staff tecnico societario, rispettivamente nel corso di alcuni allenamenti e di momenti di gioco, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav nonché art. 1 del Regolamento per la prevenzione, e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall' esposto a mezzo del quale una società affiliata segnalava al Responsabile del Safeguarding alcuni comportamenti inaccettabili posti in essere dal tesserato *..omissis..* nei confronti soprattutto dell'atleta e compagno di squadra *..omissis..* ed anche nei riguardi di alcuni componenti dello staff tecnico; comportamenti che avevano generato una situazione di malessere tale da indurre il sodalizio ad allontanare l'odierno prevenuto. Il citato esposto veniva poi inoltrato in pari data alla Procura Federale che lo acquisiva agli atti unitamente ad alcune dichiarazioni testimoniali.

In particolare si contestava all'incoltato di essersi reso protagonista di atteggiamenti ostili, di abusi psicologici, discriminatori e di atti di bullismo nei confronti del compagno di squadra *..omissis..*, atleta con una difficile storia alle spalle, fragile e proprio per questo scelto dall'incoltato come vittima dei suddetti inaccettabili comportamenti. Si contestava inoltre all'incoltato quanto accaduto nel corso di una gara tenutasi presso il Palazzetto dello Sport di *..omissis..*, allorquando invitava un compagno



di squadra a non tener conto delle direttive dell'allenatore, delegittimandolo ed accusandolo di essere responsabile di una serie di sconfitte.

Ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza acquisiti, la Procura Federale provvedeva a comunicare la conclusione delle indagini ed il proprio intendimento di procedere al deferimento.

All'esito di detta comunicazione, l'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva a firma dell'Avv. Luca Giorgio nella quale, pur confermandosi i fatti e le circostanze di luogo e di tempo accertate dalla Procura, se ne forniva una diversa interpretazione, scevra ovviamente dei profili di colpevolezza che avrebbero legittimato il deferimento. All'esito di detta memoria si procedeva all'audizione dell'incolpato, quindi all'acquisizione di ulteriori dichiarazioni testimoniali ed infine all'audizione dell'atleta ..omissis.. il quale confermava in toto il contenuto dell'esposto.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, unanimi e circostanziati, la Procura formalizzava il deferimento del Sig. ..omissis.. dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 19.02.2025.

Nelle more dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo per l'applicazione di sanzione concordata, sottoscritto dall'incolpato e dal legale, nonché per adesione dal rappresentante della Procura; accordo che prevede l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 40 (quaranta) giorni.

All'udienza del 19 febbraio 2025 comparivano l'Avv. Alessandro Guarnaschelli per la Procura, nonché l'incolpato di persona assistito dall'Avv. Luca Giorgio; detti comparenti confermavano l'intervenuto accordo al quale pertanto integralmente si riportavano. Il legale dell'incolpato formulava altresì istanza per l'oscuramento dei dati sensibili.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare dell'incolpato risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità della sanzione concordata, alla luce dei fatti che hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano ragioni ostantive alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto tra le parti in data 06.02.2025, risultando corretta la qualificazione degli atti operata dalle parti e congrua la sanzione concordata.



P Q M

Delibera di irrogare al tesserato **..omissis..** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 40 (quaranta).

Roma, 19 Febbraio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Febbraio 2025